

Rifiuti

D.Lgs.152/2006 (Testo unico per l'ambiente)

Art. 183 Definizioni

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a** rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b** produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale
- c** deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
 - con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - oppure quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - oppure- limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
 - 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - oppure- quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - oppure limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
 - 4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

Art. 184 Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

3. Sono rifiuti speciali:

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

Nel laboratorio odontotecnico troviamo rifiuti speciali:

- **potenzialmente assimilabili agli urbani:** gessi, cere, resine termoindurite;
- **speciali:** rivestimenti fosfatico/gessoso, biossido, siliconi per duplicazione;
- **pericolosi:** tutti i liquidi per galvanico, doratura, ramatura, decapaggio ecc.

Art. 187 Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Art. 188 Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento.

Art. 189 catasto dei rifiuti (Denuncia MUD - modello unico di dichiarazione ambientale)

Sono obbligate alla presentazione della dichiarazione MUD le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti identificati all'art. 184, comma 3, del Dlgs 152/2006, che hanno più di dieci dipendenti e che producono i seguenti rifiuti speciali non pericolosi:

- rifiuti da lavorazioni artigianali;
- ...(omissis)...

Art. 190 Registri di carico e scarico

Tutti i produttori di rifiuti pericolosi e non (indipendentemente dal numero di addetti presenti) devono avere il registro di carico e scarico dei rifiuti. Questo deve essere vidimato esclusivamente in Camera di commercio. Le annotazioni devono essere effettuate, per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione (il registro non va quindi consegnato al commercialista).

I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193, relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Art. 193 (trasporto dei rifiuti)

Durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione.

Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Durante la raccolta ed il trasporto, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali)

Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione.

Conci

Il Contributo Ambientale CONAI, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, secondari e terziari.

Tali costi, sulla base di quanto previsto dal Dlgs 152/06 (ex Dlgs 22/97), vengono ripartiti "in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale".

Soggetti obbligati

La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dai dieci articoli (217-226) che compongono il Titolo II del Dlgs 152/06 (ex Dlgs 22/97).

In base all'articolo 221 del D.lgs. 152/06 (ex art. 38 del Dlgs 22/97):

- i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti;

- i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggi; a tal fine i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi (*l'odontotecnico è utilizzatore*).

In base alla Direttiva 94/62/CE, art. 3, comma 1, recepita in Italia con il D.lgs 22/97, Titolo II, art. 35, comma 1 e successive modifiche e integrazioni, viene considerato imballaggio il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. La norma definisce inoltre:

- a) imballaggio primario: l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;

L'odontotecnico è utilizzatore di imballaggi primari a contatto di dispositivi medici.

Per questo motivo ha solo l'onere dell'iscrizione al consorzio, versando la somma di 5,16 €.

Unitamente alla domanda di iscrizione invia anche il modulo Modulo 6.12/Esenzione - Imballaggi primari di dispositivi medici.

Dichiarazione del consorziato utilizzatore di imballaggi primari destinati al contenimento di dispositivi medici

Copia di questa dichiarazione va inviata anche all'eventuale fornitore di imballaggi: con questo si viene esonerati dal pagare il contributo/mensile annuo.

Aspetti amministrativi e fiscali

Dal punto di vista fiscale, l'adesione a CONAI comporta l'acquisizione di quote di partecipazione al Consorzio: la quota versata dai Consorziati all'atto dell'adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituiscono contributo straordinario e pertanto andranno inseriti nell'attivo dello Stato patrimoniale del Consorzio, nel conto "Partecipazione a altre imprese", Sez. BIII, voce 1, lettera d, articolo 2424 del Codice civile. Le quote di adesione a CONAI non sono soggette a IVA.